

REGOLAMENTO SAFEGUARDING

DELLA

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA

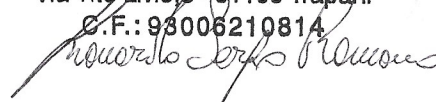
VIRTUS TRAPANI

Redatto da	NOME E COGNOME	QUALIFICA
	MARIAROSARIA LEONETTI	SAFEGUARDING VIRTUS TRAPANI
	LEONARDO SERGIO ROMANO	VICE-PRESIDENTE VIRTUS TRAPANI

Approvato dal	CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 26/06/2024
----------------------	--

In applicazione dalla	Stagione Sportiva 2024/2025
------------------------------	-----------------------------

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
VIRTUS TRAPANI
Via Tito Livio, 3 - 91100 Trapani
C.F.: 93006210814



INDICE

1.Finalità.....	3
2.Destinatari.....	3
3. Condotte rilevanti.....	3
4. Principi attuativi	4
5.Obblighi.....	5
6.Tutela dei minori.....	5
7. Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni:	6
8. Doveri di segnalazione.....	6
9. Diffusione ed attuazione.....	7
10. Norme finali.....	7

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 1 – Finalità

Il presente documento è volto a disciplinare gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 sui Tesserati, specie se minori d'età nell'ambito della POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS TRAPANI (di seguito per brevità anch'esso "Società").

Il Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI) con altri Comitati e Federazioni afferma e promuove il diritto di tutti Tesserati ad essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs n. 198/2006 sui tesserati specie se minori di età.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il presente documento costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Società e tutti i Tesserati FIP sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:

- A. la promozione dei diritti di cui al precedente comma;
- B. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- C. la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- D. l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di **Safeguarding**, anche in conformità con le raccomandazioni del **Safeguarding Officer** della FIP, che possano ridurre e contenere i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- E. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in genere nonché la massima tutela dei segnalanti;
- F. l'informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- G. la partecipazione della Società e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FIP nell'ambito delle politiche di **Safeguarding** adottate;
- H. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di **Safeguarding** della Società.

Il presente documento recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di **Safeguarding** nonché il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni di ogni genere sui Tesserati" della FIP e le sue Linee Guida.

Art. 2 – Destinatari

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono tutti i tesserati della Società, sia maggiorenni che minorenni. Il presente documento si applica, inoltre, a tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato o rapporti di altro titolo con la Società.

Tutti i soggetti destinatari del presente Modello Organizzativo, i tesserati, gli atleti, gli allenatori e lo staff sono tenuti al rispetto della normativa e sono responsabili per le violazioni del presente regolamento.

Art. 3 – Condotte rilevanti

Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:

- a) l'**abuso psicologico**, ossia qualsiasi atto intenzionale e/o indesiderato incluso l'isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del Tesserato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, perpetrato con qualsiasi mezzo (di persona, tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica e non);
- b) l'**abuso fisico**, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o danneggiare lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età,

genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;

- c) **le molestie e/o abusi sessuali**, ossia qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica avente connotazione sessuale e considerata non desiderata ed il cui consenso è forzato, manipolato o negato. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante, con qualsiasi mezzo sia realizzato (di persona o tramite modalità informatiche, ecc);
- d) **la violenza di genere**, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;
- e) **il bullismo o il cyberbullismo**, ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende ad infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale in danno di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- f) **abuso di matrice religiosa**, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- g) **l'abuso dei mezzi di correzione**, ossia la condotta che, transcendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante ad un Tecnico e/o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
- h) **omissione negligente di assistenza**, ossia il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivino dalla sua carica, incarico, e/o ufficio, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire e/o di segnalare al **Safeguarding Officer** o alla Procura Federale;
- i) **altri comportamenti discriminatori**, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 4 – Principi attuativi

Oltre al rispetto dei principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione già richiamati anche nel Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società, sono previste politiche per la prevenzione di qualsiasi tipo di abuso, violenza o discriminazione nell'attività sportiva.

La Società si impegna a:

- effettuare il controllo del casellario e dei carichi pendenti di allenatori, tecnici, dipendenti, medici ed altri soggetti a contatto con gli atleti;
- Regolamentare la condotta di tecnici e di tutto lo staff (anche medico se presente) a contatto con gli atleti durante gli allenamenti e le partite con specifico riferimento alla separazione degli spogliatoi tra tecnici e atleti, allo svolgimento delle visite mediche e alle sedute di allenamento individuale;
- Indicare il comportamento corretto da adottare durante le trasferte in relazione ai rapporti tra tecnici e staff -anche medico- con gli atleti (ad esempio: i tecnici, dirigenti, istruttori dovranno occupare stanze diverse rispetto a quelle degli atleti e non potranno entrarvi da soli ma è necessaria la presenza di almeno due adulti; in caso di spostamenti della squadra i minori non potranno restare sui mezzi di trasporto con un solo adulto e, in generale, è necessario munirsi di valida delega sottoscritta dagli esercenti la potestà e/o tutore; è fatto divieto all'allenatore, dirigenti ed istruttori prelevare e/o accompagnare i minori dalle proprie abitazioni per accompagnarli agli allenamenti o alle partite anche dietro rilascio di apposita delega);
- Previsione di specifiche cautele, tra le quali rientra la richiesta e la conservazione di specifiche autorizzazioni nel caso in cui si tratti di atleti minori, sia durante le trasferte che durante gli allenamenti e le gare, che prevedano sempre il consenso di entrambi i genitori e/o del tutore;
- Vietare ad allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per la squadra;
- Laddove l'allenamento individuale fosse necessario per la preparazione dell'atleta o per il recupero di allenamenti

persi, ovvero per il recupero fisico in seguito a malattie o infortuni, organizzare l'incontro con la presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione scritta degli stessi con specifica indicazione del luogo ove verrà eseguito l'allenamento (possibilmente all'aperto o in luoghi visibili a terzi);

- Prevedere che allenatori e staff, sia in allenamento che in trasferta, utilizzino bagni, spogliatoi, stanze e altri spazi appositamente dedicati e non in condivisione con gli atleti;
- Affiancare durante gli spostamenti degli atleti per le sole trasferte almeno un altro membro adulto dello staff oltre all'allenatore.
- Prevedere l'obbligo di richiedere e di conservare autorizzazioni scritte, per i casi di cui al punto precedente, se si tratta di atleti minorenni;
- Richiedere l'impegno di tutti gli atleti, maggiorenni e minorenni, al rispetto del Codice Etico e di Condotta, in cui sono riportati i principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell'ambito di allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e, in generale, rapporti con gli atleti della propria e dell'altra squadra;
- Istruire e formare adeguatamente allenatori e staff tecnico sulla necessità di rispettare il Codice Etico e di Condotta, in cui sono riportati i principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell'ambito di allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e in generale rapporti con gli atleti anche di altre squadre;
- Istruire e formare atleti, maggiorenni e minorenni, allenatori e staff sul corretto comportamento da tenere in allenamento e durante le gare, che non deve mai sfociare in episodi di violenza fisica e verbale e di discriminazione.

La Società si impegna, inoltre, a svolgere incontri formativi periodici volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate anche in conformità a quanto indicato nei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio Permanente Coni per le politiche di **Safeguarding**.

Gli incontri periodici (almeno semestrali) di cui al paragrafo precedente sono obbligatori per i tesserati e, a fronte della partecipazione agli eventi formativi, verranno forniti attestati di partecipazione.

Art. 5 – Obblighi

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

- a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
- b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
- d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- e) confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società ove sia abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- f) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- g) programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- h) ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;
- i) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- j) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 6 – Tutela dei minori

La Società, quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere preventivamente **copia del certificato del casellario giudiziale** ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 – Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società ha nominato un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La Società garantisce che il Soggetto incaricato di tale ruolo ha la competenza nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale, necessarie per l'espletamento del compito affidatogli.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno.

La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

Il Responsabile dura in carica 2 anni e può essere riconfermato e/o revocato previo avviso scritto almeno 6 mesi prima. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, la Società provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo preposto della Società.

Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al **Safeguarding Officer della FIP**. La Società provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

Il Responsabile è tenuto a:

- vigilare sulla corretta applicazione del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati" della FIP presso la Società Sportiva Dilettantistica Virtus nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza (c.d. "quick-response"), per prevenire e contrastare nell'ambito della Società ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- segnalare al **Safeguarding Officer** eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- rispettare gli obblighi di riservatezza con riferimento a tutti i soggetti coinvolti;
- formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche della Società;
- valutare annualmente le misure dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di Condotta nell'ambito della Società, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata da FIP.

E' garantito l'accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di Safeguarding Federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Art. 8 – Dovere di segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di condotte rilevanti ai sensi del precedente art. 3 che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Procuratore Federale e/o al Safeguarding Officer che funge da tramite.

Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Officer della FIP.

La Società si impegna a garantire la riservatezza e l'anonimato per le segnalazioni di eventuali abusi, violenze o discriminazioni.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, infatti, manterrà riservata l'identità del segnalante.

Inoltre, il Responsabile può fungere da tramite per le segnalazioni dei tesserati e degli altri destinatari del presente documento, limitatamente ai comportamenti in violazione degli obblighi descritti nel presente documento (punto 3) o per la commissione delle condotte previste al punto 5.

Art. 9 – Diffusione ed attuazione

La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione sulla *homepage* della Società e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati FIP e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet della Società e affisso presso la sede sportiva dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società o che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

Art. 10 – Norme finali

Il presente documento verrà aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e, comunque, ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di **Safeguarding** ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIP.

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Direttivo della Società.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIP, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.

Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore dal **01/09/2024**.